# CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI PROVINCIA DI TERAMO

## BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --ANNO 2021

Indetto ai sensi della L.R. 25.10.1996 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili ubicati nel Comune di Roseto degli Abruzzi o che si renderanno tali nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva.

Al presente concorso potranno partecipare sia i nuovi aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che i concorrenti iscritti nelle precedenti graduatorie definitive, ancora in attesa di assegnazione, oppure già assegnatari che, avendo interesse a far valere condizioni più favorevoli, saranno tenuti a ripresentare domanda al fine di essere inseriti nella nuova graduatoria.

E' prevista la riserva del 15% degli alloggi per far fronte alle situazioni contemplate dall'art. 15 della L.R. n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni.

I cittadini residenti anagraficamente nel Comune di Roseto degli Abruzzi o che vi svolgano in via esclusiva o principale attività lavorativa, interessati ad ottenere l'assegnazione dei predetti alloggi ed in possesso dei requisiti di seguito elencati, dovranno presentare domanda da compilare unicamente sul modulo, allegato al presente bando, predisposto dal Comune di Roseto degli Abruzzi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ovvero entro \_\_\_\_\_\_.

-per i lavoratori emigrati all'estero, residenti nell'area europea il predetto termine per la presentazione delle domande è prorogato di 60 giorni ovvero entro il \_\_\_\_\_\_.

-per i lavoratori emigrati all'estero, residenti nei paesi extra europei il predetto termine è prorogato di 90

# REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Ai sensi dell'art. 2 L.R. 25.10.1996, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, i requisiti per la partecipazione al bando di concorso sono i seguenti:

- A) Cittadinanza italiana, ovvero per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione. I cittadini stranieri sono ammessi solo se hanno regolare residenza da almeno 5 anni consecutivi nel territorio nazionale e se regolarmente soggiornanti in possesso di carta di soggiorno/permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o per gli extracomunitaria permesso di soggiorno almeno biennale e iscrizione nelle liste provinciali per l'Impiego o svolgimento di attività lavorativa debitamente autorizzata.
- B) Residenza anagrafica o attività esclusiva o principale da almeno cinque anni nel Comune di Roseto degli Abruzzi, o nel bacino d'utenza cui appartiene il territorio comunale, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi nel Comune di Roseto degli Abruzzi o nel relativo ambito.

Per attività lavorativa principale si intende quella dalla quale si ricava il maggior cespite di reddito.

E' ammessa la partecipazione da parte di lavoratori emigrati all'estero con avvertenza che i cittadini emigrati partecipando al presente concorso, pena l'esclusione dalla graduatoria:

- 1.possono concorrere all'assegnazione soltanto per il Comune prescelto presso l'Autorità Consolare esistente nel luogo di lavoro;
- 2. non possono partecipare a bando di concorso di altro Comune.

giorni ovvero entro il

C) Non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione di bando, il richiedente e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di

patteggiamento ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni.

- D) Aver riportato l'intestatario della domanda e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare condanna di cui alla precedente lettera C), ma che si è provveduto ad integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui sopra, nonché per il reato di invasione dei terreni ed edifici di cui all'art. 633 del Codice penale.
- E) Aver riportato condanna di cui alle precedenti lettere C) e D) ma che è intervenuta riabilitazione.
- F) Non aver riportato l'intestatario della domanda, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, condanna per reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi.
- G) Aver riportato condanna per reati di cui alla precedente lettera F) ma che è intervenuta riabilitazione.
- H) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel Comune di Roseto degli Abruzzi o nel relativo ambito territoriale.

E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lettera b) dell'art. 23 della Legge n. 392/78 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della Legge n. 392/78 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq. Per nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq. Per 3 - 4 persone; non inferiore a 75 mq. per 5 persone; non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre.

Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi, si considera adeguata ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto H).

I) Non titolarità di diritti di cui al precedente punto H) su uno o più alloggi, ubicati in all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, il cui valore complessivo, determinato ai sensi della legge n. 392/78, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.

Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392/78, con i parametri e le procedure stabilite nella lettera d), art. 2 L.R. n. 96/1996 e successive modifiche e con i seguenti parametri:

- 1. Superficie corrispondente allo standard abitativo regionale:
  - Superficie convenzionale complessiva: (superficie utile + 20% per aree accessorie e di servizio):
    - \* 45 mq. + 9 mq. = mq. 54 per 1-2 persone
    - \* 60 mg. + 12 mg. = mg. 72 per 3-4 persone
    - \* 75 mg. + 15 mg. = mg. 90 per 5 persone
    - \* 95 mq. + 19 mq. = mq. 114 per 6 persone e oltre;
- 2. Tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3: parametro 1,05;
- 3. Classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente.
- 4. Qualora trattasi di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;
- 5. Coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;
- 6. Coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1,00 per tutti i Comuni;
- 7. Coefficiente di vetusta pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente;
- 8. Coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00;

In riferimento ai requisiti di cui alle lettere H) e I), non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria,

risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.

L) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita.

M) Condizione economica del nucleo familiare misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE) e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica il valore dell'ISEE deve risultare non superiore all'importo annuo di euro 15.853,63 ed il reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge n.457/78 e successive modifiche ed integrazioni, non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso.

Tale reddito convenzionale complessivo riferito alla famiglia di n. due componenti è pari ad € 15.853,63. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo familiare medesimo è ridotto di € 516,46 per ogni altro componente oltre i due, sino ad un massimo di € 3.098,76.

La presente disposizione non si applica per i figli a carico, in quanto per questi analoga riduzione è già prevista dal predetto art. 21 della L. 457/78 senza limiti numerici.

Per l'attribuzione del punteggio per il reddito si prenderà in considerazione il reddito convenzionale procapite derivante dal reddito convenzionale del nucleo familiare determinato, ai sensi della succitata Legge e calcolato sulla base del reddito complessivo lordo del nucleo familiare.

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare (emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse).

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale presentata entro luglio 2020 (riferita ai redditi 2019), di tutti i componenti del nucleo familiare ovvero, in mancanza di obbligo della presentazione della dichiarazione medesima, la somma dei redditi imponibili risultanti dalla certificazione consegnata dai soggetti erogatori.

Nel computo del reddito imponibile sono escluse le indennità una tantum percepite a titolo di risarcimento dei danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap.

- N) Non aver ceduto in tutto o in parte fuori dei casi previsti dalla legge l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
- O) Assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 30 della L.R. n. 96/96 e s.m.i. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.
- P) Non aver occupato abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando, a partire dalla data di accertamento dell'occupazione abusiva, ai sensi dell'art. 5 della Legge 23 maggio 2014, n. 80.

I requisiti predetti, limitatamente alle precedenti lettere C) o D) o E), F) o G) H), I), L), N), O), P), debbono essere posseduti da parte del richiedente e da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in sostanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera M) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere C), D) E), F) e G), ex art. 2 L.R. n. 96/96 e s.m.i., il Comune procederà all'acquisizione del certificato del casellario giudiziale c/o la Procura del Tribunale di Teramo per tutti i partecipanti al bando e i componenti dei relativi nuclei familiari.

#### **AVVERTENZE**

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e si sia instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso (comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche).

La valutazione del nucleo familiare verrà altresì effettuata ai sensi della L.R. 31/2001, di seguito riportata che ha integrato l'art. 8 concernente i punteggi della L.R. 96/96 e s.m.i.

"Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare si tiene conto, anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso. Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli effetti nella formazione della graduatorie di assegnazione degli alloggi. Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi. Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo. Si tiene altresì conto che prima dell'approvazione della graduatoria definitiva possono verificarsi variazioni numeriche (le variazioni numeriche possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche da adozioni o da morte di membri del nucleo familiare) del nucleo familiare che vanno, comunque, ad incidere sul punteggio finale."

Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere H) e I), non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.

Per il coniuge non convivente o separato di fatto o legalmente, il richiedente deve dichiarare i dati anagrafici e reddituali e la possidenza dei requisiti e provvedimento giudiziale di separazione coniugale. Qualora fosse in atto un provvedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente la dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.

In caso di redditi derivanti da assegno di mantenimento, si precisa che sono imponibili solo gli importi erogati al coniuge separato, mentre non lo sono gli importi per il mantenimento dei figli. (E' necessario in tal caso produrre copia della sentenza di separazione omologata o equivalente titolo).

Vanno ugualmente dichiarati i redditi derivanti da attività lavorativa saltuaria e non certificati, che vengono equiparati a redditi di lavoro autonomo e vanno pertanto indicati nella casella riferita al lavoro autonomo.

Per le giovani coppie, i cui componenti non abbiano superato il 35° anno di età, non ancora formatisi alla data di pubblicazione del bando di concorso, ma che prevedono di costituirsi entro un anno alla data di presentazione della domanda, il reddito annuo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso. Lo stato di "nubendo" deve essere comprovato da apposita autocertificazione firmata da entrambi i fidanzati.

Si considerano giovani coppie anche quelle con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di presentazione della domanda e in entrambi i casi si considerano tali soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

#### MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il modulo di domanda può essere ritirato presso l'U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico, sito al piano terra del Palazzo Municipale o presso l'Ufficio Politica della Casa sito al primo piano dell'edificio di Via Mameli, 9 o può essere prelevabile sul sito del Comune: www.comune.roseto.te.it.

Le domande, debitamente sottoscritte, potranno essere presentate con una delle seguenti modalità:

- direttamente all' U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico che ne rilascerà ricevuta;
- mediante spedizione a MEZZO RACCOMANDATA POSTALE A.R con avviso di ricevimento indirizzata a Comune di Roseto degli Abruzzi –Settore I Servizio I Ufficio Politica della Casa, Piazza della Repubblica, 1-64026 Roseto degli Abruzzi (TE);
- mediante invio tramite posta elettronica certificata –PEC– al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it nei termini sopra indicati, a pena di esclusione.

La data di presentazione della domanda si determina:

1.per le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede, ai fini della verifica del termine di presentazione delle stesse, il timbro e la data dell'ufficio postale accettante;

2 per le domande trasmesse da casella di posta elettronica certificata, provviste di firma digitale, farà fede la data attestante l'invio e la consegna del documento informatico rilasciata dal gestore.

Le domande pervenute oltre tali termini non saranno prese in considerazione dall'Amministrazione con esclusione dei concorrenti.

# DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI CUI ALL'ART. 2 L.R. N. 96/96 E S.M.I.

Il richiedente, come previsto nel modulo di domanda, corredata da fotocopia documento di identità in corso di validità, dovrà ricorrere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, alle seguenti autocertificazioni dei requisiti di partecipazione al concorso, che dovranno essere rese anche dai componenti maggiorenni il nucleo familiare, allegando la documentazione richiesta ove espressamente prevista, relativa a:

# 1) Cittadinanza italiana o per i cittadini stranieri:

- Se il richiedente è cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea allegare:
  - Copia attestato di diritto di soggiorno di cui alla normativa vigente in materia;
- Se il richiedente è cittadino straniero extracomunitario, titolare di carta di soggiorno /permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno almeno biennale e iscritto nelle liste provinciali per l'Impiego o esercitante regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, come da normativa vigente in materia allegare:
  - Copia carta/permesso di soggiorno, unitamente alla dichiarazione reddituale o certificato rilasciato dal datore di lavoro, in caso di lavoro subordinato o certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, in caso di lavoro autonomo.

#### 2) Residenza anagrafica:

Per i cittadini non residenti nel Comune di Roseto degli Abruzzi allegare:

- a) Dichiarazione del datore di lavoro indicante il Comune di svolgimento dell'attività lavorativa del richiedente, se lavoratori dipendenti;
- b) Dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede o attestato della Camera di Commercio indicante il Comune di svolgimento dell'attività lavorativa, se lavoratori autonomi.

Nel caso di cittadino non tenuto all'obbligo di iscrizione alla CCIAA, dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dalla quale risulti l'insussistenza del predetto obbligo di iscrizione alla CCIAA e l'iscrizione all'Albo Professionale o il numero di partita Iva posseduta, se lavoratori autonomi;

- c) Dichiarazione del datore di lavoro per dipendenti destinati a prendere servizio in nuovi insediamenti industriali;
- d) Dichiarazione dell'Autorità Consolare attestante la condizione di emigrato e la scelta del Comune di partecipazione al concorso, se emigrati.

- 3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia alla data di pubblicazione del bando con l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e di ciascun componente familiare con l'indicazione della data da cui il nucleo familiare abita nell'alloggio attualmente occupato.
- 4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti C) o D) o E), F) o G) H), I), L), N), O) e P) del presente bando da parte del richiedente che dovrà renderle, escluse le dichiarazioni di cui alle lettere F) o G), anche per tutti i componenti il nucleo familiare.
- 5) Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti C) o D) o E), F) o G) H), I), L), N), O) e P) del presente bando da parte di ciascun componente maggiorenne il nucleo familiare del richiedente che dovrà renderle, escluse le dichiarazioni di cui alle lettere F) o G), anche per tutti gli altri membri familiari.

Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere H) e I) del presente bando devono essere corredate, ove occorra, da idonea documentazione necessaria per la determinazione del valore locativo dell'immobile o degli immobili.

6) dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio, resa dal concorrente e da ogni componente maggiorenne il nucleo familiare riguardo alla lettera M) anche per tutti i membri familiari adulti, lavoratore e/o pensionato, attestante il reddito percepito nell'anno 2019 (emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse) o l'assenza di reddito e la condizione occupazionale ed il valore dell'attestazione ISEE in corso di validità allegare: idonea certificazione reddituale: (CUD 2020,730/2020, UNICO/2020 ecc.) e attestazione ISEE.

Per il coniuge non convivente: dichiarazione reddituale e possidenza requisiti allegando certificazione reddituale.

Per richiedenti separati dal coniuge: allegare provvedimento giudiziale di separazione coniugale o cessazione del vincolo matrimoniale non essendo sufficiente la sola separazione di fatto. In mancanza del provvedimento del Tribunale, il concorrente dovrà comunque dichiarare il possesso dei suddetti requisiti del coniuge oppure in merito produrre anche l'autocertificazione resa dal coniuge.

Alla domanda dovranno essere dichiarati ed ove richiesti allegati, ricorrendone le condizioni, anche tutti quei documenti comprovanti eventuali ulteriori condizioni del concorrente e del suo nucleo familiare che danno diritto all'attribuzione del punteggio previsto dalla succitata normativa.

## SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ABITATIVO

- Per i richiedenti che abitano col proprio nucleo familiare, da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando, in baracche, soffitti, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi regolamentari:
  - \* Allegare certificato dell'Azienda U.S.L. competente per territorio indicante la descrizione particolareggiata della situazione abitativa e le condizioni dell'immobile in atto occupato dal richiedente;

La condizione del biennio di permanenza non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o di provvedimento esecutivo di sfratto;

- II. Per i richiedenti che coabitano con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando, con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, con utilizzazione degli stessi servizi:
  - \* Allegare certificato dell'Azienda U.S.L. competente per territorio indicante la descrizione particolareggiata della situazione abitativa e dei vani dell'alloggio in atto occupato dal richiedente

Per locali impropriamente adibiti ad abitazione e sempre che siano privi di servizi propri regolamentari si intendono tutti quei locali che per la loro struttura e originaria destinazione, secondo la licenza comunale e/o registrazione catastale, non sono destinati ad abitazione.

Per servizi regolamentari si intende la fruizione di uno spazio ove risultino essere rispettivamente il locale cucina, il bagno composto da wc, bidet, lavabo, vasca normale o doccia.

Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano ed il tetto senza plafonature.

Per bassi e simili si intendono i locali situati sotto il livello stradale da tutti e quattro i lati, che non presentino condizioni sufficienti di abitabilità secondo il D.M. Sanità 5/7/1975.

- III. Per i richiedenti che coabitano con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente bando, in alloggio sovraffollato:
  - \* Allegare certificato dell'Azienda U.S.L. competente per territorio indicante la descrizione particolareggiata dei vani dell'alloggio in atto occupato dal richiedente e situazione generale delle condizioni abitative:

Per vano utile si intende ogni locale di superficie non inferiore a mq 9 con esclusione della cucina e dei servizi, che riceve aria direttamente dall'esterno.

- IV. Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente bando, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione:
  - \* Allegare certificato dell'Azienda U.S.L. competente per territorio indicante la descrizione particolareggiata delle condizioni dell'immobile in atto occupato dal richiedente, con la specificazione se la condizione di umidità sia o meno eliminabile con normali interventi di manutenzione:

Per normali interventi manutentivi si intendono quelli indicati all'art. 31, primo comma lettera a) della L. 457/78. I certificati della A.S.L., con data non anteriore a quella di pubblicazione del bando, indicanti la descrizione particolareggiata e le condizioni dell'immobile occupato dal richiedente per valutazione di disagio abitativo, coabitazione, sovraffollamento e antigienicità, di cui ai predetti punti I,II,III E IV, si possono richiedere con apposita istanza in carta semplice indirizzata ad Azienda ASL Teramo −Dipartimento di Prevenzione − Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica − Via Ospizio Marino, snc Giulianova Lido (tel. 085/8020814) da consegnare anche a mano nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 9,30 circa, cui allegare ricevuta di pagamento di tassa sanitaria di € 10,00 da effettuare tramite bollettino postale sul conto corrente n. 13259643 intestato ad Azienda ASL Teramo −Dipartimento di Prevenzione − Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica − Sede di Giulianova Lido − Via Ospizio Marino, snc, con causale "SIESP "Richiesta sopralluogo per accertamento condizioni igienico sanitarie alloggio per partecipazione al Bando di E.R.P."

- V. Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del presente bando, in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di:
  - a. Provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale;
  - b. Verbale di conciliazione giudiziaria:
  - c. Ordinanza di sgombero, con esclusione di quelle inerenti le occupazioni senza titolo (occupate abusivamente);
  - d. Provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio:
  - \* Allegare copia autentica provvedimento esecutivo di rilascio alloggio con precisa indicazione dei motivi di intimazione;
- VI. Per i richiedenti già assegnatari di case parcheggio:
  - \* Allegare certificato (documentazione) attestante la data d'ingresso nell'alloggio provvisorio.
- VII. Per i richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti portatori di handicap gravi:
  - \* Allegare certificato del Servizio di Medicina Legale e del Lavoro dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, attestante il riconoscimento della condizione di handicap grave da

parte della Commissione Sanitaria prevista ai sensi della L. n. 104/92 art. 3, comma 3 ed eventuali certificati relativi a redditi diversi dall'indennità di accompagnamento.

E' considerato portatore di handicap grave colui al quale la minorazione, singola o multipla, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

- VIII. Per i richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti soggetti trapiantati d'organi (equiparati alla categoria dei soggetti portatori di handicap con L.R. n. 99/2000):
  - \* Allegare certificato rilasciato dalla A.S.L. attestante il riconoscimento della suddetta condizione.
  - IX. Per i richiedenti facenti parte di famiglia la cui formazione non sia superiore a due anni alla data di presentazione della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata (da verificare prima dell'assegnazione):
    - \* Allegare dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà attestante la data di matrimonio (se trattasi di famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di presentazione della domanda) oppure attestante la data presunta di matrimonio (se in previsione di costituire famiglia entro un anno alla data della domanda).
  - X. Per i nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati, congiuntamente al nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del presente bando o che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi):
    - \* Allegare dichiarazione dello stato di famiglia con l'indicazione della data di rientro in Italia o dichiarazione dello stato di famiglia con l'indicazione della data del presunto rientro in Italia;
    - \* Allegare autocertificazione per appartenenza alla categoria di profugo e copia certificato, rilasciato dall'Autorità competente.
  - XI. Per i richiedenti nel cui nucleo familiare si verifichi il concepimento di figli entro la data di scadenza del presente bando:
    - \* Allegare autocertificazione o certificazione medica di figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso (L.R. n. 31/2001).

Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria. Qualora invece non si verifichi l'evento della nascita si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo.

# PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità, ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 96/96 e s.m.i. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare, come appresso indicato e i criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo.

# CONDIZIONI SOGGETTIVE

#### A-1)

Reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 2 lettera f) della LR. n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni:

- Pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 2;
- Superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 1.

#### A-2

Richiedenti con il nucleo familiare composto da:

- \* 3 unità: punti 1;
- \* 4 unità: punti 2:

- \* 5 unità: punti 3;
- \* Oltre 6 unità: punti 4;

#### A-3

- Richiedenti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda: punti 2;
- Richiedenti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia: punti 3;

#### A-4)

Famiglie con anzianità di formazione non superiore <u>a due anni alla data della domanda</u> e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla domanda: punti 1.

#### A-5)

Presenza di portatori di handicap grave nel nucleo familiare, da certificare ai sensi della legge n. 104 del 1992: punti 2;

#### A-6)

Nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati, congiuntamente al nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del presente bando o che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi): punti 1.

I punteggi A-3 ed A-4 non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto A-6

Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 5 punti per il complesso delle condizioni soggettive.

# **CONDIZIONI OGGETTIVE**

#### B-1)

Situazioni di grave disagio abitativo accertata da parte dell'Autorità competente esistente da almeno due anni alla data del bando e dovuta a:

b-1.1 abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi regolamentari: punti 2

La condizione del biennio di permanenza non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o di provvedimento esecutivo di sfratto;

b-1.2 coabitazione in uno stesso alloggio, con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, con utilizzazione degli stessi servizi: punti 2

L'attribuzione del punteggio è subordinata all' utilizzino degli stessi servizi da parte dei nuclei dei nuclei familiari coabitanti

### B-2)

Situazioni di disagio abitativo per sovraffollamento, esistente da almeno un anno:

- b.2.1 da due a tre persone a vano utile (condizione critica): punti 1;
- b-2.2 oltre tre persone a vano utile (condizione molto critica): punti 2;

# B-3)

Abitazione <u>da almeno un anno</u> alla data di pubblicazione del presente bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione da certificarsi dall'autorità competente: **punti 2** 

#### B-4)

Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, alla data del presente bando, in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di:

- Provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale;
- Verbale di conciliazione giudiziaria;

- Ordinanza di sgombero:
- Provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio si servizio (condizione molto grave): punti 4:

Le condizioni B-1, B-2 e B-3 devono essere certificate dalla ASL competente con attualità alla data di pubblicazione del bando.

Le condizioni previste nella categoria B-1 non sono cumulabili fra loro e con quelle previste nelle categorie B-2 e B-3.

Le condizioni della categoria B-2 sono cumulabili con quelle della categoria B-3.

La condizione B-4 non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.

I predetti documenti - in carta libera - debbono essere presentati contestualmente alla domanda, ed in data non anteriore a quella di pubblicazione del bando di concorso nei termini di scadenza del concorso o a richiesta del Comune.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati dichiarati come sopra.

Le dichiarazioni mendaci sono perseguite penalmente con la perdita immediata da parte del concorrente dei benefici derivanti dal presente bando.

Il modello di domanda con relativa dichiarazione, da utilizzarsi, contiene dichiarazioni sostitutive sia di certificazioni che dell'atto di notorietà, per cui la domanda stessa deve essere sottoscritta in presenza dell'impiegato addetto, oppure, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

I DOCUMENTI DA RILASCIARSI A CURA DELLA A.S.L. COMPETENTE, NON POSSONO ESSERE SOSTITUITI DA AUTOCERTIFICAZIONE.

PRIMA DELL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO GLI AVENTI DIRITTO DOVRANNO SOSTITUIRE LE AUTODICHIARAZIONI CON I DOCUMENTI ORIGINALI RILASCIATI DALLE COMPETENTI AUTORITA', MENTRE PER LE DICHIARAZIONI DEFINITIVAMENTE SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI GLI ACCERTAMENTI SARANNO ESEGUITI D'UFFICIO DALL'ENTE.

SI AVVERTE CHE IN CASO DI DIFFORMITA' NON SARA' EMESSO IL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE; L'ASPIRANTE SARA' ESCLUSO DALLA GRADUATORIA DEFINITIVA E COLUI CHE HA DICHIARATO IL FALSO SARA' PERSEGUITO PENALMENTE AI SENSI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000.

ANCHE PER GLI ASPIRANTI COLLOCATI IN GRADUATORIA L'ENTE SI RISERVA LA FACOLTA', A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO E CON LE MODALITA' DA ESSO STABILITE, DI PROCEDERE A VERIFICA A CAMPIONE SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.

# DOCUMENTI CHE SARANNO RICHIESTI AL MOMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

A tutti gli aspiranti assegnatari e ai componenti il nucleo familiare collocati utilmente in graduatoria sarà richiesta la dichiarazione relativa all'anno precedente quello di assegnazione di cui al punto 6) accompagnata dalla conseguente documentazione reddituale.

Il Comune, prima dell'assegnazione, provvederà d'ufficio all'accertamento della permanenza dei requisiti indicati nel presente bando, in capo ai predetti aspiranti assegnatari e ai componenti il nucleo familiare, salvo quanto previsto per i cittadini non residenti presso il Comune di Roseto degli Abruzzi. A questi ultimi saranno nuovamente richiesti i documenti di cui al precedente punto 2), aggiornati alla data di assegnazione.

# SONO ESCLUSI DAL CONCORSO:

- i concorrenti che abbiano spedito o presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato.

CHI PRESENTA DICHIARAZIONI MENDACI INCORRE IN RESPONSABILITA' PENALI - LE DOMANDE IN PRESENZA DI DICHIARAZIONI PALESEMENTE FALSE VERRANNO ESCLUSE ED I RESPONSABILI DENUNCIATI ALLE AUTORITA' COMPETENTI.

#### FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA-RICORSI IN OPPOSIZIONE

Le domande pervenute nei termini saranno istruite dal Comune, ai sensi del 1<sup>^</sup> comma dell'art. 6 L.R. n. 96/1996, che provvederà all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda.

Potrà essere richiesta documentazione integrativa da consegnarsi entro il termine fissato nella richiesta, pena l'esclusione.

Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, saranno trasmesse ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 96 del 25.10.1996 all'apposita Commissione Provinciale per la formazione della graduatoria, di cui all'art. 7 della citata L.R. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

La suddetta Commissione, in base agli elementi risultanti dalle domande e dai documenti relativi, procederà alla redazione della graduatoria provvisoria che sarà pubblicata, entro 15 giorni dalla sua formazione, nell'Albo Pretorio on line del Comune di Roseto degli Abruzzi per 15 giorni consecutivi, oltre che nei modi previsti dall'art. 3 della L.R. 96/96 e s.m.i. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata postale di Stato.

Contro la graduatoria provvisoria di assegnazione, compilata dalla Commissione (Provinciale), gli interessati - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Roseto degli Abruzzi (per i lavoratori emigrati all'estero entro 30 gg dalla ricezione della comunicazione) possono inoltrare opposizione in carta legale alla Commissione stessa, che provvederà all'esame, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formulerà la graduatoria definitiva, previa effettuazione in forma pubblica da parte del Presidente della Commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, (fatto salvo il disposto dell'art. 8 L.R. n. 96/1996 e successive modifiche).

La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e dalla data di pubblicazione costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi saranno assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che a tali effetti conserverà la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO per anni due e comunque sino a che non sarà modificata per effetto degli aggiornamenti, che saranno eseguiti nei modi previsti dalla L.R. n. 96/1996 (in base a nuovi bandi integrativi, aperti sia ai nuovi aspiranti sia a coloro che intendano modificare la loro collocazione in graduatoria).

I concorrenti collocati in graduatoria saranno tenuti a confermare, a pena di cancellazione della stessa, ogni quattro anni, la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria è effettuata dall'Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 13,14 e 15 L.R.A. n. 96/96 e s.m.i.

# RISERVA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER SITUAZIONI DI EMERGENZA AI SENSI DELL'ART. 15 L.R. N. 96/1996 E S.M.I.

Ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Roseto degli Abruzzi proporrà alla Regione Abruzzo la riserva di una quota degli alloggi disponibili pari al 15%, che non potrà essere oggetto di assegnazione ai sensi del presente bando, (qualora il compito della predetta quota non desse come risultato un numero intero, se ne effettuerà l'arrotondamento all'unità inferiore o superiore, a seconda che la cifra decimale sia rispettivamente, minore o uguale a cinque, oppure strettamente maggiore di cinque).

Gli appartamenti in parola, infatti, saranno destinati anche a soggetti non inseriti in graduatoria che, tuttavia, si troveranno in specifiche situazioni di emergenza abitativa determinate da pubbliche calamità, sfratti, stato di profughi, trasferimenti di alloggi alle forze dell'ordine, o da altre gravi particolari esigenze individuate dal Comune stesso.

Le assegnazioni potranno essere effettuate in via provvisoria (non oltre due anni) o definitiva.

In tale ultimo caso dovranno sussistere i requisiti prescritti dalla L.R. n. 96/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

# CANONI DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è determinato, salvo eventuali successive modifiche legislative, ai sensi del Titolo III della L.R. n. 96/96 e successive modificazioni e integrazioni e tiene conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

# AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELLA L. 241/90

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 3 della L. 241/1990, si comunica che il procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di cui al comma 2 del predetto articolo sono i seguenti:

- Amministrazione competente: Comune di Roseto degli Abruzzi;
- Oggetto del procedimento: Bando di concorso generale per assegnazione alloggi di E.R.P. anno 2021;
- Ufficio Responsabile: Settore I- Servizio I Ufficio Politica della Casa;
- Responsabile del Procedimento: Funzionario Delegato Settore I Servizio I, Dott.ssa Lorena Marcelli;
- Data presunta di conclusione del procedimento:
  \_\_\_\_\_;
- Data di presentazione istanza: Data di pubblicazione dell'avviso pubblico;
- Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione: Ricorso giurisdizionale innanzi il competente Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg;
- Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Politica della Casa sito al primo piano dell'edificio sito in Via Mameli.9.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L.R. n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Roseto degli Abruzzi,

L'Assessore Ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione F.to Avv. Donatella Di Cesare Il Funzionario Delegato Settore I- Servizio I F.to Dott.ssa, Lorena Marcelli